

REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 18 ottobre 2023****relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla politica in materia di proprietà intellettuale indicando di essere pronto a valutare l'eventualità di introdurre un sistema di protezione specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli, sulla base di un'approfondita valutazione d'impatto dei possibili costi e benefici.
- (2) Nella comunicazione del 25 novembre 2020 intitolata «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», la Commissione si è impegnata a valutare, sulla base di una valutazione d'impatto, se proporre un sistema di protezione dell'Unione delle indicazioni geografiche non agricole.
- (3) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, il Parlamento europeo ha sottolineato il fatto che il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli è in linea con le priorità dei programmi dell'Unione in via di definizione, ribadendo il suo sostegno all'iniziativa della Commissione volta a istituire, sulla base di un'accurata valutazione d'impatto, una protezione efficace e trasparente a livello di Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli al fine di allinearsi, tra l'altro, all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽⁴⁾ («Atto di Ginevra»), che prevede la possibilità di proteggere le indicazioni geografiche sia per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli.
- (4) Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPS») dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il 26 novembre 2019, in conformità della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio ⁽⁵⁾, l'Unione ha aderito all'Atto di Ginevra, amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'Atto di Ginevra offre un mezzo per ottenere la protezione delle indicazioni geografiche, indipendentemente dalla natura dei beni a cui si

⁽¹⁾ GU C 486 del 21.12.2022, pag. 129.⁽²⁾ GU C 498 del 30.12.2022, pag. 57.⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2023.⁽⁴⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).